

DOTT. GIORGIO ANDREA ICARDI
Dottore commercialista – Revisore contabile
Via Colombo Gajone n° 3 – 15076 – OVADA (AL)
Tel. 0143/80268 Fax. 0143/86115
C.F. CRDGGN71P12D969L
P.IVA 01705660064

**COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI
PROVINCIA DI ASTI**

OGGETTO: parere n° 9 in merito alla determinazione delle indennità di funzione in favore degli amministratori comunali per l'anno 2022

Il sottoscritto Dott. **Giorgio Andrea Icardi**, nella sua qualità di **Revisore dei Conti** del Comune di **Villanova d'Asti**, al fine di esprimere il proprio parere circa la bozza di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto la determinazione delle indennità di funzione agli amministratori comunali anno 2022, ha esaminato la documentazione ricevuta da parte del Responsabile finanziario

visto

che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 12/06/2022 sono stati rinnovati gli organi comunali;

richiamato

l'art. 82 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (che sostituisce l'art. 23 della Legge 03.08.1999, n. 265) il quale prevede, fra l'altro, un'indennità di funzione per il Sindaco ed i componenti degli organi esecutivi dei Comuni, rinviando ad apposito decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la conferenza Stato Città ed autonomie locali, la determinazione delle misure;

dato atto

- che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 234/2021, la popolazione considerata è quella ISTAT al 31 dicembre 2020 risultante dal censimento permanente;

- che il Comune alla data del 31.12.2020, secondo i dati ISTAT conta n. 5.610 abitanti e quindi rientra nella fascia demografica dei Comuni da 5000 e fino a 10.000 abitanti;
- che con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro in data 4 aprile 2000 n. 119 (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.5.2000) sono state fissate le misure delle indennità spettanti agli Amministratori locali;
- che con decreto interministeriale n.119 in data 4-4-2000 pubblicato nella G.U. n.110 in data 13-5-2000, si stabilisce che le indennità mensili di funzione per i sindaci e i presidenti delle province sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nella misura riportata nella tabella A allegata al presente decreto e precisamente:

Comuni da 5.000,00 a 10.000 abitanti

euro 2.788,86 lordi

- che al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco
- che agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco

come da tabella allegata:

COMUNI CON ABITANTI		Misura (artt. 1 e 2)	INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICE SINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
da 5.001	a 10.000	Base	2788,87	1394,43	1254,99
		+5%	139,44	69,72	62,75
		+3%	83,67	41,83	7,65
		+2%	55,78	27,89	25,10

- che il D.L. n. 112/2008 all'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e che all'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità dei gettoni di presenza, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;
- che la Corte dei Conti, in sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha disposto:
 - che *“l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettante agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006 ...”*;
 - che *“... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006...”*;
- che le Sezioni riunite della Corte dei Conti ritengono quindi non condivisibili le pronunce delle Sezioni regionali ed anzi affermano che la riduzione del 10% delle indennità, introdotta dalla finanziaria 2006, deve ritenersi strutturale e non temporanea;
- che l'art. 5, comma 3, del suddetto D.M. dispone che ai presidenti dei consigli di Comuni inferiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica;

visti

i commi 135 e 136 dell'art. 1 della L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che testualmente recitano:

“comma 135: All’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

“comma 136: I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”.

richiamata

- la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l’invarianza di spesa, evidenzia: “al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l’interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l’invarianza di spesa» ai tagli del DL 138/2011 convertito in legge 148/2011”;
- la tabella comparativa del numero di consiglieri previsti dalla L. 148/2011 e dalla nuova Legge 56/2014 come segue:

Comuni per fasce demografiche	Numero degli assessori comunali secondo il decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011	Numero degli assessori comunali dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56
Da 5.001 a 10.000	4	4

- la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 che prevede, all'art. 1, comma 583, un incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario parametrandola al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili) nelle diverse misure percentuali proporzionate alla popolazione dei rispettivi comuni stabilendo altresì, al successivo comma 584, che in sede di prima applicazione tali indennità di funzione siano adeguate al 45% e al 68% delle suddette misure percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023;
- l'interpretazione confermata, dietro precisa richiesta dell'ANCI nazionale, dal Ragioniere Generale dello Stato con nota indirizzata all'ANCI stessa in data 5 gennaio 2022, per la quale l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di ciascun comune interessato (v. Prima nota ANCI sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022);
- il comma 585 della suddetta legge di bilancio 2022 per il quale si prevede che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate in forza delle succitate disposizioni,

con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000 n. 119;

dato atto

che verrà applicata la decurtazione del 50% per i lavoratori dipendenti;

visto

il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 II comma del D. Lgs. 267/2000, dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile dell'atto deliberativo in oggetto;

esprime parere favorevole

alla determinazione delle indennità di funzione in favore degli amministratori comunali per l'anno 2022, così come risultante dal testo allegato alla proposta di Delibera.

ovvero

INDENNITA' DEL SINDACO	€ 3.181,39
INDENNITA' DEL VICE SINDACO	€ 1.590,69
INDENNITA' DEGLI ASSESSORI	€ 1.431,63

accantonando una mensilità in dodicesimi per l'indennità di fine mandato del Sindaco, ed alla deliberazione di formulare proposta al Consiglio Comunale per la determinazione dell'importo della indennità di funzione mensile, al lordo delle ritenute di legge, spettante al Presidente del Consiglio nella misura di €. 318,14, dando atto che la spesa complessiva delle indennità di funzione assicura invarianza di spesa e che la relativa spesa è prevista ai corrispondenti capitoli del Bilancio di previsione 2022/2024.

Ovada, il 26/06/2022

IL REVISORE DEI CONTI

GIORGIO ANDREA
ICARDI
N° 344 - Sez. A
ORDINE DEI REVISORI DEI CONTI DI ALESSANDRIA